

“ACCESSO DELLE IMPRENDITRICI ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO”

L'anno 2002, il giorno **01** del mese di **ottobre**

TRA

il Comitato per la Promozione dell'Imprenditorialità Femminile costituita presso la Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di Torino

E

Le Banche:

- BANCA ALPI MARITTIME S.C.RL
- BANCA CRS - CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A
- BANCA DEL PIEMONTE S.P.A
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A
- BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESIANO S.C.RL
- BANCA POPOLARE DI NOVARA
- BANCA SELLA S.P.A
- CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A
- CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A
- FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA S.C.RL(in nome e per conto di BCC DI ALBA, LANGHE E ROERO Srl, BCC di BENEVAGIENNA Srl, BCC di CHERASCO Srl, BCC di CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA Srl, BCC di VISCHE e del CANAVESE Srl)
- INTESA BCI S.P.A
- SANPAOLO IMI S.P.A.
- UNICREDIT S.P.A.

E

I Consorzi di garanzia collettiva fidi:

- ASCOMFIDI PIEMONTE S.C.RL
- CONFIDCOL
- COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA C.A.S.A.
- EUROFIDI - CONSORZIO DI GARANZIA FIDI
- UNIONFIDI PIEMONTE S.C.RL.

PREMESSO

- che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al fine di promuovere attività di informazione e di supporto alle imprese a prevalente partecipazione femminile, il 20 maggio 1999 ha siglato con Unioncamere un Protocollo d'intesa per la creazione dei Comitati per la Promozione dell'Imprenditorialità Femminile (di seguito Comitati), presso le Camere di Commercio che si avvalgono dei servizi camerale con il supporto di Asseforcamere;
- che il Ministero dell'Industria, d'intesa con il Comitato per l'Imprenditoria Femminile, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Unioncamere, Asseforcamere, il Coordinamento Nazionale dei Confidi, l'Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale, Artigiancassa, sulla base di una concertazione con le associazioni nazionali di rappresentanza delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte del Coordinamento

- Donne d'Impresa, ha elaborato un progetto per facilitare l'accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento, che costituisce parte fondante della presente convenzione;
- che tale progetto prevede la promozione di una serie di servizi di informazione e assistenza alle imprenditrici, da attivare attraverso una stretta collaborazione tra i soggetti operanti sul territorio, e mira a creare disponibilità di risorse finanziarie a favore delle imprese femminili alle migliori condizioni, utilizzando altresì gli strumenti messi a disposizione dalla politica pubblica della garanzia;
 - che è comune volontà dei soggetti firmatari del presente accordo formalizzare i reciproci rapporti ai fini della realizzazione del progetto;

Si conviene e si stipula quando segue:

Articolo 1

Servizi di informazione e assistenza

1. Le Associazioni, i **Confidi** ed il Comitato prestano servizi di informazione alle imprenditrici relativamente all'accesso ai finanziamenti bancari, alle garanzie consortili, nonché alle varie agevolazioni pubbliche (regionali, nazionali e comunitarie). Le Associazioni ed il Comitato si attiveranno inoltre per concordare l'organizzazione di momenti formativi.
2. Il Comitato **su indicazione delle Associazioni e dei Confidi**, redige un elenco di strutture referenti dei soggetti aderenti all'accordo, da portare a conoscenza delle imprenditrici che intendano beneficiare dei servizi prestati ai sensi degli articoli 2,3 e 4 della presente convenzione.
3. Il servizio di assistenza alle imprenditrici è finalizzato ad una prima valutazione dell'iniziativa imprenditoriale, ad individuare i fabbisogni finanziari necessari alla sua realizzazione e ad assistere l'imprenditrice nella predisposizione del progetto di investimento e della documentazione richiesta per il finanziamento.
4. Il servizio di cui al comma 3 è svolto **dalle Associazioni e dai relativi Confidi**.

Articolo 2

Servizi prestati dalla Banca e/o dalla Società di leasing

1. La Banca e/o la Società di leasing fornisce **ai Confidi** informazioni complete circa le tipologie e le modalità di accesso ai finanziamenti.
2. La banca e/o la Società di leasing, attraverso la propria rete territoriale, svolge attività di supporto nei confronti delle imprenditrici, finalizzata all'identificazione dei più idonei mezzi di copertura in relazione ai fabbisogni finanziari.
3. Per la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2, la Banca e/o la Società di leasing provvede ad individuare una struttura preposta allo svolgimento del servizio **assicurando un'efficace copertura del territorio. I riferimenti relativi alle strutture dovranno essere comunicati ai Confidi e al Comitato.**

Articolo 3

Finanziamenti alle imprese aventi requisiti soggettivi di cui alle leggi a favore dell'imprenditoria femminile
(si veda Allegato 1)

1. La Banca e/o la Società di leasing mette a disposizione, per la durata della presente convenzione, risorse finanziarie per la concessione di finanziamenti e/o operazioni di locazione ad imprese aventi i requisiti soggettivi di cui alle leggi per l'imprenditoria femminile, alle condizioni indicate nell'allegato "2".
2. La banca concede i finanziamenti di cui al precedente comma, tenendo conto della copertura dei rischi effettuata dai Confidi e dai fondi pubblici.
3. La banca delibera la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, in linea di massima, entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento della documentazione da essa richiesta, tenuto conto delle

indicazioni fornite dai soggetti competenti nell'ambito della prestazione dei servizi di assistenza previsti dalla presente convenzione, fatte salve le valutazioni di merito di credito svolte nel corso dell'istruttoria bancaria.

Articolo 4

Servizi prestati dal Confidi

1. Il Confidi fornisce al Comitato **e alle Associazioni** informazioni complete circa le modalità di accesso alla garanzia consortile, ivi compresa l'eventuale documentazione richiesta a tal fine.
2. Ai fini dell'accesso ai Fondi Pubblici di garanzia il Confidi può avvalersi della collaborazione di Mediocredito Centrale, di Artigiancassa, di Unioncamere o del FEI.
3. Il Confidi può concedere garanzie in favore delle imprese consorziate o socie aventi i requisiti soggettivi di cui alle leggi sull'imprenditorialità femminile, secondo le disposizioni del proprio statuto e sulla base delle convenzioni già in atto o che saranno appositamente stipulate con le Banche e/o le Società di leasing che aderiscono all'iniziativa con copertura fino all'80% sulle operazioni finanziarie previste dall'art. 3.
4. Per l'intervento di cui al comma **3** è dovuta dall'impresa, nei limiti delle disposizioni statutarie e delle convenzioni, una commissione, una tantum, quantificabile nello 0,5% annuo dell'importo della garanzia, per la durata del finanziamento concesso, e comunque fino ad un massimo dello 2,50%.
Si conviene altresì, che il costo della garanzia è sempre da considerarsi al netto di quanto controgarantito al Confidi da altri organismi (FEI, Legge 662/96, ecc.).
La garanzia è concessa, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle convenzioni, entro 20 giorni Lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia da parte dell'impresa.
5. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, per la procedura di concessione e di attivazione della garanzia consortile si rinvia alle convenzioni in essere tra Banca e Confidi.

Articolo 5

Attività di monitoraggio

1. Il Comitato è preposto al monitoraggio sull'attività svolta da Banche e Confidi ai sensi della presente convenzione, rilevando volumi di operatività, condizioni applicate sui finanziamenti e sulle garanzie concesse, finalità delle operazioni finanziarie realizzate in favore delle imprese femminili.

Articolo 6

Durata e recesso con preavviso

1. Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno con eccezione per il primo la cui durata è al 31 dicembre di quello successivo **alla stipula**.
2. In ogni caso ciascun contraente potrà recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione a tutti gli altri soggetti che hanno sottoscritto la convenzione, mediante lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 90 giorni prima della data **di scadenza della durata**. In tal caso il recesso non è efficace per tutte le richieste **già effettuate** e le operazioni pendenti alla data di ricezione della lettera raccomandata.

Articolo 7

Clausola arbitrale

1. Ogni controversia che dovesse sorgere per l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo verrà deferita ad un unico arbitro nominato di comune accordo tra le parti, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Torino a richiesta della parte più diligente, il quale arbitro dovrà pronunciarsi entro 30 giorni, ritualmente a norma degli articoli 806 e ss. c.p.c.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Le parti riconoscono il carattere essenzialmente gratuito della presente convenzione.
2. La presente convenzione si compone di 8 articoli e di n. 4 pagine.
3. Alla presente convenzione potranno aderire ulteriori soggetti ritenuti idonei al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella stessa
4. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate con semplice scambio di corrispondenza

Allegato 1

I requisiti soggettivi delle leggi a favore dell'imprenditoria femminile

Legge 215/92 e Legge regionale 22/97

Legge 215/92

- le società cooperative o di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne
- le società di capitali in cui almeno i 2/3 delle quote siano detenuti da donne ed i cui organi di amministrazione siano composti da almeno i 2/3 da donne
- le imprese individuali gestite da donne.

Legge regionale 22/97

Imprese individuali, società di persone e società di capitali in cui siano presenti donne alle condizioni sotto specificate:

- nel caso di società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale, deve essere composto da donne. Inoltre, per le suddette società, si potrà ottenere la "priorità donna" solo nel caso in cui le donne costituiscano almeno l' 80% di soci e siano in maggioranza nell'organo dirigente della stessa
- nel caso di società di capitali, almeno il 60% dei soci, deve appartenere alle donne, ed almeno l'80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni
- le imprese individuali gestite da donne.

ENTE	FIRMA
COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE DI TORINO	
BANCA ALPI MARITTIME S.C.RL	
BANCA CRS - CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.	
BANCA DEL PIEMONTE S.P.A.	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO S.C.RL	
BANCA SELLA S.P.A.	
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.	
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A.	
FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA S.C.RL.	
INTESA B.C.I. S.P.A.	
SAN PAOLO IMI S.P.A.	
ASCOMFIDI PIEMONTE S.C.RL.	

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA C.A.S.A.	
EUROFIDI - CONSORZIO DI GARANZIA FIDI	
UNIONFIDI PIEMONTE	

ENTE	FIRMA
COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE DI TORINO	
CONFIDCOL	
UNICREDIT	

ENTE	FIRMA
COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE DI TORINO	
BANCA POPOLARE DI NOVARA	